

Proc n. 1/2026



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIV

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Giorgio Jachia

Presidente

Dott.ssa Daniela Cavaliere

Giudice

Dott. Francesco Cottone

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente,

DECRETO

letto il ricorso per l'omologa di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata ex artt. 25 *sexies* e 25 *septies* presentato dalla società
, con sede legale in (C.F.), in

data 17.3.2025 ed iscritto al n. 1/2026 CS;

esaminate, altresì, la relazione finale dell'esperto resa all'esito della composizione negoziata ex art. 17 comma 8 CCII del 19.11.2026, il parere del medesimo esperto reso ex art. 25 *sexies*, comma 3, CCII dell'11.2.2026 ed il parere dell'ausiliario del 20.03.2026;

visto il decreto di fissazione dell'udienza di omologa;

vista l'opposizione all'omologazione presentata dall'Agenzia delle Entrate;

visto il verbale dell'udienza del 15.04.2026;

letti gli articoli 25 *sexies* e 25 *septies* CCII;

osserva e provvede come segue.

1. Il piano e la proposta nella composizione negoziata.

La proposta e il piano di risanamento depositati si fondano sui seguenti assunti:



-cessione dell'Azienda, previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d) CCII, senza gli effetti di cui all'art. 2560, co. 2, c.c., in favore dell'attuale affittuaria al prezzo di euro 120.000,00, ovvero al diverso e migliore offerente, individuato all'esito di apposita procedura competitiva;

-previsione di un fondo rischi di natura privilegiata in relazione ai finanziamenti erogati da istituti bancari ed assistiti da garanzia pubblica ();

-adesione all'Accordo di Ristrutturazione proposto da parte di tutti i creditori (Erario ed Enti Previdenziali inclusi).

L'attivo, secondo le previsioni, verrà attribuito secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, come avverrebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale ed i creditori che non troveranno soddisfazione sull'attivo riveniente dal patrimonio sociale verranno soddisfatti mediante l'apporto di finanza esterna, da erogarsi nella misura fissa di euro 43.000,00, salvo un eventuale apporto supplementare, a copertura di maggiori debiti o maggiore degrado di debiti privilegiati nella misura massima di ulteriori euro 10.000,00.

Nell'ipotesi in cui dovessero emergere sopravvenienze passive idonee a incidere sulla massa mobiliare, l'attivo mobiliare sarà comunque attribuito ai creditori secondo l'ordine delle legittime cause di prelazione, e i residui crediti verranno soddisfatti, con finanza esterna, secondo le seguenti percentuali :

1. 10% al creditore degradato per incapienza del patrimonio mobiliare, fino a un importo massimo di euro 17.819,69; l'eventuale maggior importo a debito che dovesse riscontrarsi anche a causa di un maggiore degrado per effetto di sopravvenienze passive idonee a incidere negativamente sulla massa mobiliare, verrà soddisfatto nella misura del 2%;

2. 7% all'Amministrazione Finanziaria e agli enti previdenziali e assistenziali () previa proposta di Transazione sui Crediti Tributari e Contributivi, fino a un importo massimo di euro 13.792,34; l'eventuale maggior importo a debito che dovesse riscontrarsi anche a causa di un maggiore degrado per effetto di sopravvenienze passive idonee a incidere negativamente sulla massa mobiliare, verrà soddisfatto nella misura del 2%;

3. 4% a tutti gli altri creditori fino a un importo massimo di euro 10.208,69 sulla base dei crediti risultanti dall'elenco creditori allegato al Piano; l'eventuale maggior importo a debito che dovesse riscontrarsi anche a causa di un maggiore degrado per effetto di sopravvenienze passive idonee a incidere negativamente sulla massa mobiliare, verrà soddisfatto nella misura dell'1%;

Inoltre, condizionatamente all'omologa dell'accordo di ristrutturazione, è previsto:



- l'accollo da parte di terzi dei compensi dei professionisti per l'assistenza legale e la predisposizione del piano di risanamento prestata in favore della Società;
- il pagamento dei costi di funzionamento da parte dei Soci;
- la rinuncia dei finanziamenti soci;
- l'apporto a titolo di finanza esterna della somma di euro 43.000,00;
- la rinuncia dei crediti da parte dell'amministratore.

Il Piano sviluppato dalla società si basa sul presupposto della continuità indiretta mediante affitto del ramo d'azienda ad un soggetto terzo.

In data 14.11.2024 la Società ha depositato in Tribunale l'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) C.C.I.I., al trasferimento dell'Azienda, senza gli effetti di cui all'art. 2560 comma 2 c.c., in favore di _____, quale offerente originario, come da proposta irrevocabile di acquisto pari a euro 120.000,00 ovvero in favore del maggior offerente che sarà individuato all'esito della procedura competitiva di vendita per offerte migliorative, da svolgersi secondo le modalità indicate nel Disciplinare, disponendo le ulteriori misure ritenute opportune.

In data 11.2.2025 il giudice delegato, a sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d), CCII, ha autorizzato la Società alla cessione dell'azienda, senza gli effetti dell'art. 2560, co. 2, c.c. e nel rispetto dell'art. 2112 c.c., a seguito dell'esperimento di procedura competitiva di vendita per offerte migliorative e l'esperimento di vendita competitiva si è tenuto davanti all'Esperto in data 16.4.2025 con aggiudicazione per mancanza di offerte migliorative alla _____, C.F. _____, con sede in _____, al prezzo di euro 120.000,00 oltre oneri e spese.

In data 22.4.2025 la Società ha sottoscritto il contratto di cessione dell'azienda in favore della _____, come previsto nel piano, realizzando l'incasso di complessivi euro 120.000,00.

2. Il piano e la proposta avanzati dalla ricorrente in questa sede.

Il piano di ristrutturazione posto a fondamento del concordato semplificato prevede la liquidazione integrale del patrimonio.

Il piano di liquidazione si fonda sulle seguenti assunzioni:

- distribuzione ai creditori dell'attivo patrimoniale composto quasi esclusivamente dal corrispettivo derivante dalla vendita dell'azienda, pari a complessivi euro 120.000, secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione;



▪ previsione di un accantonamento di un fondo rischi privilegiato relativo ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito e assistiti da garanzia , fondo che tiene conto degli effetti di rischio di escussione della garanzia pubblica, con conseguente surroga di e la relativa attribuzione del privilegio ex art. 9 comma 5 d.lgs 123/98 e che comprende la percentuale oggetto di surroga.

Nella proposta, sono state individuate le seguenti classi di creditori:

**Tabella 3 – Elenco classi importi
creditori elenco creditori**

Debiti verso fornitori privilegiati	3.242,40
(surroga finanziamento Intesa) e fondo escussione garanzia	223.538,85
Debiti verso Erario ed Enti previdenziali	202.364,46
Debiti verso Enti pubblici privilegiati	51.949,31
Debiti verso altri chirografari	20.222,68
Debiti verso banche chirografari	93.782,28
Debiti verso fornitori chirografari	108.810,24
Totale	703.910,22

La Società prevede il soddisfacimento del ceto creditorio secondo le seguenti percentuali:

- 10% al creditore degradato per incapienza del patrimonio mobiliare, per un importo pari a euro 19.377,84;
- 7% all'Amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali per un importo pari a euro 14.165,51;
- 4% a tutti gli altri creditori.

La Società ha previsto la ripartizione del patrimonio mobiliare secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, come nell'ipotesi della liquidazione giudiziale:



- degradazione al rango chirografario dei creditori privilegiati che non trovano soddisfazione nell'attivo rivente dal patrimonio mobiliare;
- pagamento dei creditori privilegiati degradati e dei creditori chirografari *ab origine* mediante l'apporto di finanza esterna, nella misura fissa di euro 44.533,94 (salvo un eventuale apporto supplementare fino a concorrenza di euro 46.000) a copertura di maggiori debiti, "allo stato non prevedibili" tenuto conto che la Società ha coinvolto tutti i creditori nelle trattative.

E' previsto, inoltre, condizionatamente all'omologazione del concordato semplificato, che:

- i compensi ai professionisti che hanno assistito la Società per la predisposizione del piano di risanamento, anche nell'ambito della composizione negoziata, pari a euro 30.000, vengano soddisfatti al di fuori della presente proposta;
- a eccezione dei compensi del professionista incaricato di redigere la relazione ex art. 84 comma 5 CCII e degli organi della procedura, i costi di funzionamento verranno sostenuti dai Soci;
- l'amministratore rinuncerà ai propri compensi maturati e maturandi, così come i soci rinunceranno ai finanziamenti;
- a titolo di finanza esterna e senza obbligo di restituzione, i Soci apporteranno una somma pari a euro 44.533,94, al fine di consentire il pagamento a tutti i creditori nelle misure indicate, con impegno ad eseguire un apporto supplementare fino all'importo massimo di euro 46.000,00 a copertura di eventuali maggiori debiti allo stato, peraltro, non ipotizzabili tenuto conto che i creditori sono già stati coinvolti nelle trattative nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi. I soci si sono dichiarati disponibili a prestare una garanzia pari al 10% del suddetto apporto, mediante consegna di assegno circolare all'ausiliario.
- il saldo verrà corrisposto all'omologa del concordato.

4. Le osservazioni dell'ausiliario.

La proposta di concordato semplificato, secondo l'ausiliario, per come formulata dalla società consente di:

- realizzare il massimo attivo disponibile, tenuto conto che la Società ha ceduto il ramo di azienda al prezzo di euro 120.000, il cui ricavato è stato utilizzato per pagare i creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e l'Esperto;
- pagare nella misura del 100% i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 e nella misura del 12,44% i crediti assistiti da garanzia , con il saldo netto residuo (euro 61.532,98), dedotte le spese in prededuzione quantificate in euro 30.975,68;



▪ soddisfare i creditori secondo percentuali differenti, nel rispetto dell'ordine e dei gradi di privilegio (10% per il creditore , 7% per l'Erario e , e 4% per i restanti creditori) con la finanza esterna messa a disposizione dei soci pari a euro 44.533,94

Ha accertato che l'attivo complessivo pari a euro 106.066,92, è già disponibile nelle casse sociali, non dovendo attendere i tempi derivanti dalla liquidazione di beni.

Ha riscontrato – con valutazione puntuale e precisa - la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

In conclusione sussistono i presupposti di accesso alla presente procedura atteso che:

- è stata esperita senza esito una composizione negoziata;
- le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede – circostanza asseverata anche dall'esperto che ha coordinato le trattative - sottoponendo ai creditori un piano di cessione dell'azienda;

-l'esito negativo non è addebitabile alla società ricorrente ma alla indisponibilità dei creditori ad accettare le condizioni proposte;

- la distribuzione del valore di liquidazione in questa sede è avvenuta rispettando l'ordine delle cause di prelazione mentre con la finanza esterna si provvede a soddisfare in frazione il ceto chirografario.

Nel termine perentorio spiegava opposizione l'Agenzia delle Entrate avanzando le seguenti censure:

- 1) mancanza del requisito della correttezza e della buona fede essendosi la composizione svolta in difetto di trattative effettive e concreto contraddittorio con i creditori;
- 2) impossibilità di verificare il rispetto del principio dell'assenza di pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per la mancata esplicitazione dei criteri adottati per la quantificazione del prezzo di cessione di azienda e della sua congruità.

Così riassunti i fatti, l'opposizione è infondata.

In primo luogo, dalla documentazione in atti nonché dall'esame del parere dell'esperto risulta che le trattative durante la composizione negoziata si sono svolte concretamente e hanno coinvolto anche l'Agenzia delle Entrate.

Infatti, con comunicazione in data 21.10.2024, regolarmente consegnata e protocollata la Società ha avviato le trattative con i creditori istituzionali, tra cui Agenzia delle Entrate, la quale, tuttavia, non ha partecipato all'incontro del 30.10.2024, come risulta dal verbale, senza giustificare la sua assenza né richiedere il differimento dell'incontro indicato.

Risulta, altresì, che con pec in data 22.11.2024, la Società ha trasmesso la “*Proposta di transazione su crediti tributari ex art. 63 CCII*”, unitamente a tutta la documentazione ivi allegata (doc. n. 4).



Al contrario non risulta che l'opponente abbia chiesto integrazioni o chiarimenti in merito alla proposta di transazione fiscale.

Invero, con la richiamata comunicazione del 27.02.2025 dopo aver citato delle norme procedurali ha affermato, pur evidenziando di non aver avuto alcun riferimento alla possibilità di una transazione fiscale, la necessità di dover formalizzare la “conclusione delle trattative relative a detta procedura” quale atto prodromico alla richiesta di omologa. *(Pertanto, fermo restando che nel corpo della documentazione prodotta a quest'Ufficio non viene esposto alcun riferimento alla possibilità di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis CCII nell'ambito della procedura di CNC, introdotta di recente dal D.Lgs n.136/2024 (c.d. Correttivo-ter al Codice della Crisi) e considerato che ad oggi non risulta pervenuta presso gli uffici di questa Direzione provinciale alcuna notizia in merito all'esito della procedura di composizione negoziata della crisi, né risulta pubblicata nel Registro delle Imprese alcuna notizia di archiviazione, si evidenzia la necessità che prima ancora di “domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e 63 CCII” si formalizzi la conclusione delle trattative relative a detta procedura”.)*, senza richiedere precisazioni o chiarimenti sulla proposta di transazione fiscale presentata come, invece, sostenuto.

In secondo luogo, non sono state indicate ragioni specifiche secondo le quali l'azienda avrebbe un valore maggiore, nella liquidazione giudiziale, di quanto realizzato, essendo stato, peraltro, la cessione dell'azienda preventivamente sottoposta ad una sollecitazione del mercato, rappresentando ciò una tutela per i creditori sul valore di liquidazione della stessa. Ma sicuramente l'apertura della liquidazione giudiziale determinerebbe, invece, con certezza la perdita della finanza esterna prevista dalla proposta di concordato.

Inoltre, quanto alla convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale, l'ausiliario ha espresso un parere favorevole sottolineando che, soprattutto, il concordato assicura anche una finanza esterna che non vi sarebbe nella liquidazione giudiziale, oltre ad evidenziare che sui tempi di esecuzione sono resi rapidi dalla circostanza che le somme da distribuire sono state già interamente versate.

Vi sono in conclusione le condizioni per l'omologazione, alla luce delle considerazioni che seguono in ordine ad uno specifico profilo del piano.

L'art. 25 *sexies*, comma 1, CCII, sebbene detti una scarna disciplina, definisce il concordato semplificato come un concordato con cessione dei beni fondato su di un “*piano di liquidazione*”.

Attraverso il piano di liquidazione il debitore deve prevedere la cessione a terzi di tutto il suo patrimonio, e ciò al fine di procedere al successivo riparto del ricavato tra i creditori.

La liquidazione del patrimonio del debitore, che non è riuscito a comporre la crisi nell'ambito della composizione negoziata, rappresenta, quindi, l'esito al quale il concordato semplificato deve sempre



pervenire e la liquidazione deve riguardare la totalità dei beni del debitore: in sede di predisposizione della proposta di concordato semplificato il debitore non ha la possibilità di scegliere se liquidare o meno il proprio patrimonio.

Deve pertanto ritenersi che il piano di un concordato semplificato debba, anzitutto, esprimere un contenuto liquidatorio nel senso appena indicato, che permetta di giungere al riconoscimento di una utilità a ciascun creditore nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, ancorché non necessariamente monetaria, e di una soddisfazione non deteriore rispetto allo scenario alternativo di liquidazione giudiziale o controllata: entro questi limiti, l'autonomia concessa al debitore è massima.

Ciò posto, si pone la questione se oggetto del piano del concordato semplificato debba essere necessariamente la liquidazione (ossia la vendita) di una azienda (in esercizio o affittata a terzi) ovvero possa essere anche la liquidazione di un patrimonio.

Dall'analisi delle disposizioni si evince la necessità che ci sia - o sia stata - una azienda, ma non anche che essa debba essere necessariamente ceduta nell'ambito del concordato semplificato (anche se tale esito costituisce, certamente, l'ipotesi più frequente).

Va, difatti, rilevato, che dall'esame della disciplina del concordato semplificato non si rinviene nessuna norma che impone che si debba cedere un'azienda; la presenza di una azienda è, a ben vedere, resa necessaria in via indiretta, ossia in ragione del fatto che il concordato semplificato presuppone la composizione negoziata, che presuppone a sua volta l'esistenza di un'azienda in esercizio e oggetto di un piano di risanamento.

E sebbene, come detto, nella maggioranza dei casi quella stessa azienda che non è stato possibile risanare (anche attraverso la cessione a terzi) in sede di composizione negoziata perché le trattative con i creditori non sono andate a buon fine verrà ceduta nel corso del concordato semplificato, può anche darsi il caso che l'azienda (come nella specie) possa essere già stata ceduta nell'ambito della composizione negoziata che ha preceduto il concordato semplificato, composizione negoziata che, poi, non si sia potuta concludere con un accordo con i creditori perché questi ultimi non hanno accettato quanto loro offerto, in quella sede, con il ricavato della cessione dell'azienda.

In questo caso, tutti i requisiti di accesso al concordato semplificato possono ritenersi sussistenti: un piano di risanamento dell'azienda (realizzatosi mediante la cessione ad un terzo); le trattative con i creditori ai quali sia stata prospettata la non deteriorità della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; il rifiuto dei creditori dettato non dalla non convenienza dell'offerta ma dalla loro indisponibilità ad accettarla.

In presenza di queste condizioni non può essere precluso l'accesso al concordato semplificato con un piano con cui la società si spoglia, a questo punto, non già di una azienda (già ceduta) ma del



patrimonio che sarà, pertanto, innanzi tutto costituito dal denaro ricavato dalla vendita (elemento giuridicamente analogo ad altro componente patrimoniale dell'attivo) in modo compatibile con le norme del concordato semplificato.

E' lo stesso codice della crisi, del resto, che prevede la possibilità, all'art. 22, di procedere alla vendita a terzi dell'azienda già nella composizione negoziata e, pertanto, una interpretazione che renda tale circostanza ostativa al successivo accesso al concordato semplificato risulterebbe – oltre che priva, come detto, di base normativa – anche confliggente con la stessa *ratio* dell'articolo 22 che, se permette questo esito, non può farlo (salvo disporlo in modo espresso) penalizzando allo stesso tempo chi decida di avvalersene privandolo di uno dei possibili sbocchi ordinariamente connessi alla conclusione delle trattative in buona fede senza un accordo con i creditori.

Visti gli art. 25 -*sexies*, comma quinto, CCII;

P.Q.M.

a) omologa il concordato semplificato proposto dalla società _____, con sede legale in _____ (C.F. _____);

f) dispone che la società in concordato provveda ad eseguire, conformemente alla proposta omologata e nel rigoroso rispetto della tempistica proposta, i pagamenti ai creditori sulla base di piani di riparto che dovranno essere previamente trasmessi all'ausiliario per un visto finalizzato a verificarne la coerenza con la proposta concordataria;

g) conclusa l'esecuzione del concordato la società depositerà un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e da un estratto del conto corrente bancario o postale; l'ausiliario ne dà notizia con le sue osservazioni al Pubblico Ministero ed ai creditori, e ne deposita copia nel fascicolo telematico.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII e per la comunicazione alle parti e all'ausiliario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.04.2026

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

Il Tribunale in composizione collegiale, con decreto pubblicato il 4/5/2026, ha disposto la correzione dell'errore materiale del presente provvedimento laddove nell'intestazione reca l'indicazione di relatore di fianco al nome del dott. Cottone in luogo della dott.sa Cavaliere.

Roma, 4 maggio 2026

Il Cancelliere

Dott. Giuseppe Fabrizio Zito

GIUSEPPE FABRIZIO ZITO

Firmato digitalmente da GIUSEPPE FABRIZIO ZITO
ND: c=IT, o=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 2.5.4.97=CF:IT,
sn=ZITO, givenName=GIUSEPPE FABRIZIO, serialNumber=TINIT-
cn=GIUSEPPE FABRIZIO ZITO,
dnQualifier=WSREF-78084063837727
Data: 2026.05.04 10:49:47 +02'00'



Proc n. 1/2026

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**
SEZIONE XIV

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Giorgio Jachia

Presidente

Dott.ssa Daniela Cavaliere

Giudice rel.

Dott. Francesco Cottone

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente,

DECRETO

Rilevato che per mero errore nel decreto di omologa del concordato semplificato della società pronunciato in data 29.04.2026 e pubblicato il 30.04.2026 nell'intestazione è stato indicato come giudice relatore il dott. Cottone anziché la dott.ssa Cavaliere;

Dispone

La correzione del decreto di omologa del 30.04.2026 laddove nell'intestazione reca l'indicazione di relatore di fianco al nome del dott. Cottone in luogo della dott.sa Cavaliere.

Si annoti in calce all'originale del decreto.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 30.04.2026

Il Presidente

|

